

Codice A1103A

D.D. 13 ottobre 2022, n. 658

Annullamento della determina di ingiunzione n. 991 del 28/12/2021 e susseguente archiviazione (F. 39COV/2020).



ATTO DD 658/A1103A/2022

DEL 13/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Annullamento della determina di ingiunzione n. 991 del 28/12/2021 e susseguente archiviazione (F. 39COV/2020)

VISTA la propria determinazione di ingiunzione n. 991 del 28/12/2021 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 600,00 (oltre a ulteriori spese di Euro 10,61) a carico del Signor *omissis*, in qualità di trasgressore,

per violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1, dell' D.L. 25/03/2020, n. 19, in riferimento al punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 06/04/2020, relativo al divieto di circolazione senza che sussistano i presupposti di svolgimento di attività indifferibili ed urgenti previste per gli studi professionali;

visto che, l'interessato, in data 05/05/2020 ha inviato a questo Ufficio scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981 al verbale n. 50044P del 07/04/2020 con nota prot. n. 17915, in cui dichiarava che con il verbale di cui sopra, il fatto è stato contestato, in quanto al momento della rilevazione dell'eventuale trasgressione, sussistessero i presupposti di incontestabilità e urgenza e di scadenze improrogabili, ai sensi del D.P.G.R. n. 39 c. 22 Regione Piemonte del 06/04/2020;

considerato che lo scritto difensivo, per errore materiale, non è stato opportunamente valutato,

Tenuto conto che gli accertatori, nonostante la produzione dell'autocertificazione a loro presentata, non hanno ritenuto le motivazioni accettabili, nonostante sia stato fatto notare e annotare sul verbale, che nel caso di un libero professionista, amministrativamente e penalmente responsabile del proprio operato, la valutazione dell'indifferibilità e urgenza è demandata al professionista stesso, come indicato al punto 22 dei Chiarimenti di Interesse Generale al D.P.G.R. del 06/04/2020,

fatte le opportune verifiche ed appurato che la ratio dei vari decreti legge e dei D.P.G.R. sia quello di evitare assembramenti di persone e non quella di impedire i movimenti personali dettati da esigenze reali e concrete e che il ricorrente si trovava nel pieno dello svolgimento delle proprie attività di

libero professionista e che tali attività presentavano un evidente ed indiscutibile grado di urgenza e indifferibilità;

preso pertanto atto che con ciò si verifica il difetto dei presupposti sulla cui base è stata irrogata la sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 del titolo I e 16 della sezione I del capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto l'articolo 17 del capo III della Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008;

determina

DI ANNULLARE

la determinazione di ingiunzione n. 991 del 28/12/2021 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 600,00 (oltre a ulteriori spese di Euro 10,61) a carico del Signor *omissis*,

ed ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa, disponendo che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella